

ALLEGATO D
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'EROGAZIONE DELLE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, A VALERE SUL 1° BANDO DELL'ASSE 4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA' 2007-2013 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

PREMESSO CHE:

1. Con decisione C(2007) n. 3784 del 01/08/2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale "Competitività" 2007-2013 della Regione Lombardia;
2. Con Deliberazione della Giunta regionale n. VIII/8298 del 29/10/2008 sono state approvate le "Linee guida di attuazione" del programma di cui sopra;
3. Con Decreto del Dirigente **(inserire estremi provvedimento)** è stato approvato il bando per la concessione di contributi a valere sull'Asse 4 "Tutela e Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" – Linea d'Intervento n. 4.1.1.1 "Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale" e "Realizzazione e promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali" del predetto "Programma Operativo Regionale "Competitività";
4. Con Decreto **(inserire estremi provvedimento e natura, cioè decreto del Direttore/Dirigente)** è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base al punteggio complessivo assegnato dal Nucleo Interdirezionale che ha eseguito l'istruttoria delle domande e alle risorse disponibili;
5. Il soggetto **(inserire nominativo del soggetto, ragione sociale, sede legale)**, per il tramite del Capofila, ha confermato ufficialmente l'accettazione dell'aiuto finanziario assegnatogli con il decreto di approvazione della graduatoria;
6. il bando di cui sopra stabilisce che l'erogazione della prima tranche di finanziamento oggetto di contributo, pari al 35%, a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fideiussione a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal bando e dai provvedimenti di assegnazione e di concessione;
7. Il progetto presentato dal suddetto **(inserire nominativo soggetto, ragione sociale, sede legale)** è stato definitivamente approvato e ammesso all'intervento

finanziario di cui alla graduatoria indicata al punto 4. che precede per un importo pari a euro **(importo in cifre ed in lettere)**, come risulta dal provvedimento n. **(inserire il riferimento specifico all'atto)**, assegnato a titolo di contributo in virtù della realizzazione del progetto **(inserire il titolo del progetto)**;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di **(inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale)**, di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro **(importo in cifre ed in lettere)** oltre agli interessi così come determinati nel presente articolo a garanzia della richiesta di restituzione effettuata dal BENEFICIARIO della somma stessa che risulti dovuta DAL CONTRAENTE secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal bando e dai provvedimenti di assegnazione e di concessione e da ogni altra circostanza che abbia determinato il BENEFICIARIO alla revoca o richiesta di restituzione del contributo, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma sopra garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni derivanti da tali atti, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento. L'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre dalla presentazione della richiesta dell'anticipazione della prima tranche di contributo e ha validità fino al rilascio di idonea dichiarazione liberatoria per lo svincolo dell'importo garantito, che sarà rilasciata dalla Regione Lombardia a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale delle spese inerenti l'intervento e della liquidazione del saldo e comunque fino all'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal BENEFICIARIO a seguito della concessione del contributo.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all'indirizzo(indicare indirizzo di posta elettronica).

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà, in nessun caso, essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria avrà validità dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del GARANTE, fatta salva la facoltà del BENEFICIARIO di respingerla entro 180 giorni dalla data di protocollo regionale di presentazione della richiesta di anticipazione a Regione Lombardia alla quale la fidejussione deve essere allegata.

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso Tesoreria Regione Lombardia via Pirelli, 12 – 20124 Milano sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

.....

FIRMA DEL GARANTE

.....